

**A tutti i Clienti dello Studio
Loro Sedi**

Verona, il 26 maggio 2022

ABOLIZIONE ESTEROMETRO ED EMISSIONE AUTOFATTURE ELETTRONICHE ALLO SDI

Dal prossimo **1° Luglio 2022** dovranno essere utilizzati obbligatoriamente i nuovi codici “Td” e “Natura” per la gestione del Reverse Charge a seguito di operazioni transnazionali in sostituzione dell’esterometro, in quanto d’ora in poi sarà necessario l’invio di una “autofattura” elettronica allo SDI in luogo della comunicazione trimestrale delle operazioni con l’estero.

OPERAZIONE ATTIVE VERSO L'ESTERO	<p>I termini di emissione delle fatture verso l'estero¹ sono strettamente correlati alla data di effettuazione dell'operazione, disciplinata ai fini IVA dagli artt. 6 del D.P.R. 633/1972 e 39 del D.L. 331/1993.</p> <p>Per quanto riguarda le cessioni di beni in ambito extra-UE (ossia le esportazioni), trovano applicazione le regole di effettuazione delle operazioni “ordinarie”, dettate dall’art. 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano quindi effettuate nel momento della consegna o spedizione². Se però, anteriormente, viene emessa fattura o pagato un acconto, l’operazione si considera effettuata, per la parte fatturata o pagata.</p> <p>Sempre sulle esportazioni si ricorda che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale³ possono essere trasmesse allo Sdi facoltativamente.</p> <p>Nel diverso caso delle cessioni intracomunitarie di beni, l’operazione si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario. Tuttavia, qualora il cedente nazionale emetta una fattura di acconto prima dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato⁴.</p>
---	---

¹ al pari delle fattispecie nazionali.

² se riguardano beni mobili (fattispecie più comune nell’ambito dei traffici internazionali).

³ ossia le fatture emesse come “non imponibili IVA” ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

⁴ ex art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 331/1993.

Il cedente nazionale deve **emettere la fattura**, relativa ad una **cessione intracomunitaria di beni**, entro il **giorno 15** del **mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**⁵. La fattura deve:

- ◆ essere annotata **distintamente** nel registro delle fatture emesse con riferimento al **mese di effettuazione dell'operazione**⁶, rispettando l'**ordine** della **numerazione**;
- ◆ riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di "**operazione non imponibile**", specificando eventualmente la **norma** comunitaria o nazionale **di riferimento**.

Chiariti i termini di **effettuazione** ed **emissione** di una fattura emessa verso un cliente intra-UE, si analizza ora un **caso pratico**.

La società Alfa srl cede dei beni in data 20.01.2022 (data inizio trasporto) ed emette regolare DDT per la vendita. In data 31.01.2022 emette la fattura di vendita come non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993.

Ai fini del "nuovo" adempimento, la società trasmette contestualmente la fattura tramite Sdl utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.

Data effettuazione operazione → **20.01.2022**
Data emissione fattura → **31.01.2022**
Data trasmissione allo Sdl → **31.01.2022**

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567890 Denominazione: ALPHA SRL Regime fiscale: RF01 Ordinario Indirizzo: VIALE ROMA 543 Comune: SASSARI Provincia: SS Cap: 07100 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: DE813527715 Denominazione: CONVERTER TOOLING E.K. Indirizzo: SURTHER STRASSE 172 Comune: BRUHL CAP: 50321 Nazione: DE

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita		123	31-01-2022	XXXXXXX

Causale
Resa Incoterms [®] 2020 EXW Merce inviata il 20 gennaio 2022 con ddt n. 22/2022

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AX111	Cessione di tubi di ghisa	100,00	230,00			N3.2	23.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
NON IMPONIBILE ART. 41 DL 331/1993	N3.2			23.000,00	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				23.000,00	

Nell'esempio la fattura è stata regolarmente emessa e trasmessa allo Sdl nei termini, ossia entro il 15.02.2022.

⁵ art. 46, comma 2 del D.L. 331/1993.

⁶ come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 331/1993.

	<p>Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter⁷ (in ambito UE o extra UE), le stesse si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Se anteriormente al verificarsi dell'ultimazione, o indipendentemente da essa, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.</p>									
<p>ACQUISTI DALL'ESTERO</p>	<p>A partire dal 01.07.2022 i soggetti passivi nazionali trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche i dati relativi alle operazioni di acquisto da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fatta eccezione, ancora una volta, per quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale.</p> <p>La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Pertanto, la trasmissione delle operazioni passive deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di ricevimento del documento comprovante l'operazione – in caso di operazioni Intra UE – o ◆ di effettuazione dell'operazione – in caso di operazioni extra UE e si rimanda al paragrafo precedente. <p>Il cessionario/committente italiano è tenuto a trasmettere un apposito file XML allo Sdl contenente uno dei seguenti codici "Tipo documento". I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ TD17 per integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero; ◆ TD18 per integrazione per acquisto di beni intracomunitari; ◆ TD19 per integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, comma 2 del D.P.R. 633/72. <table border="1" data-bbox="427 1675 1420 1787"> <tr> <td>TD17</td> <td>integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>TD18</td> <td>integrazione per acquisto di beni intracomunitari</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>TD19</td> <td>integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72</td> <td>FE</td> </tr> </table> <p>Tra le operazioni passive che rientrano nell'ambito oggettivo del "nuovo" adempimento 2022, possiamo ricomprendere gli acquisti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ servizi UE; 	TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE	TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE	TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE								
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE								
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE								

- ◆ servizi extra-UE;
- ◆ servizi in deroga (alberghi, noleggi a breve eccetera);
- ◆ beni UE;
- ◆ beni che si trovano in Italia da fornitori esteri (UE ed extra-UE).

In **linea generale** si tratta di operazioni per le quali **l'IVA italiana non è applicata in fattura**⁸: l'Iva è infatti **dovuta dal cessionario o committente italiano** tramite applicazione del reverse charge⁹.

In particolare, in caso di **servizi resi ad un committente italiano**, il prestatore estero emette una fattura **senza applicazione dell'imposta**.

Il committente nazionale deve:

- ◆ **integrare con IVA** il documento ricevuto¹⁰ o
- ◆ **emettere autofattura con IVA**¹¹.

Qualora l'operazione **non richieda l'applicazione dell'IVA**, occorre specificarne il motivo.

Il committente nazionale **registra la fattura integrata o l'autofattura nel registro IVA vendite**:

- ◆ entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di ricezione della fattura¹²;
- ◆ con riferimento al **mese precedente**;

annotando il documento **anche nel registro IVA acquisti** per la detrazione IVA.

Ai fini della trasmissione dei dati in argomento tramite Sdl, l'acquirente italiano deve inviare un **file XML con Tipo documento TD17**.

Esemplificando, la società ALFA Srl riceve nel mese di luglio 2022 un servizio da un avvocato francese riferito ad una consulenza societaria.

La fattura dell'avvocato viene ricevuta dalla ALFA in particolare **in data 15.07.2022** ed integrata "elettronicamente" trasmettendo un file XML con tipo documento TD17 **in data 31.07.2022**.

Data ricezione documento		15.07.2022
Data trasmissione allo Sdl		31.07.2022
Data registrazione fattura		31.07.2022

⁸ chi emette il documento non è un soggetto stabilito in Italia.

⁹ ad eccezione dei servizi in deroga.

¹⁰ nel caso di servizi intracomunitari nel mese di ricevimento.

¹¹ nel caso di servizi generici extra-UE entro il 15 del mese successivo all'effettuazione, ex articolo 21, c.4, lett. d) DPR 633/1972.

¹² o di effettuazione del servizio.

	<p>Diversamente, per quanto riguarda i servizi ricevuti da un prestatore extra-UE, occorre trasmettere un file XML allo Sdl con "Tipo documento" TD17 entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.</p> <p>Con riferimento agli acquisti di beni dall'UE, l'articolo 46, comma 1 del D.L. 331/1993 prevede che la fattura debba essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del controvalore in euro del corrispettivo; ◆ degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera; ◆ dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. <p>Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta oppure non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, nel registro IVA¹³:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura; ◆ con riferimento al mese precedente; ◆ secondo l'ordine della numerazione; ◆ con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera; <p>anche in questo caso annotando le fatture distintamente altresì nel registro di cui all'articolo 25 del Decreto Iva, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta.</p> <p>Inoltre, ai fini della comunicazione delle singole operazioni transfrontaliere, il cessionario italiano trasmette un Tipo documento TD18 allo Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.</p>
<p>NUOVE SANZIONI</p>	<p>Nell'ottica del restyling delle modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, vengono modificate anche le sanzioni in caso di omissioni o errori nella trasmissione del file XML.</p> <p>Fino al 31.12.2021, per l'omissione/errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun</p>

¹³ di cui all'articolo 23 del D.P.R. 633/1972



B&L Bighelli & Loda
Associazione Professionale
Via Saval 23 – 37124 Verona

Tel. 045. 8301402 – fax 045.8307095
www.blassociati.com
info@blassociati.com

trimestre. La sanzione è ridotta alla metà – entro il limite massimo di euro 500 – se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per le operazioni **effettuate a partire dal 01.01.2022**, si applica la medesima **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, ma entro il **limite massimo di euro 400 mensili** (non più trimestrali). Anche in questo caso la sanzione è **ridotta alla metà** – entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese – **se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze** stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.



Le sanzioni in argomento riguardano la **comunicazione** delle **operazioni** effettuate con l'estero (acquisti e vendite). Tali sanzioni **non vanno invece confuse** con quelle irrogate in caso di **tardiva/omessa fatturazione**.

Per qualsiasi approfondimento in merito alla presente, si rimane a disposizione.

Cordiali saluti

Bighelli & Loda Associazione Professionale